

**ESTRATTO DAL  
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

**N. 30/2020**

**OGGETTO: L.R. PIEMONTE N. 1/2000 E S.M.I - ART. 8, COMMA 1 TER - ADESIONE DEI COMUNI O UNIONI DI COMUNI SINGOLE O ASSOCIATE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, NONCHE' UNIONI MONTANE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.**

*Il giorno trentuno del mese di dicembre duemilaventi, a partire dalle ore 09:30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione*

*All'appello risultano:*

			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	<i>Federico Binatti</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
2.	<i>Giovanni Currado</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
3.	<i>Erika Chiecchio</i>	<i>Consigliere d'Amministrazione</i>	X	
4.	<i>Licia Nigrognò</i>	<i>Presidente Agenzia</i>	X	

*E' presente **Ing. Cesare Paonessa** che assume le funzioni di Segretario della seduta. E' presente la **D.ssa Letizia Gaudio**, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza alla seduta.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Arch. **Licia Nigrognò** nella qualità di Presidente dell'Agenzia, dichiarata aperta la seduta e dopo aver illustrato l'ordine del giorno – inviato ai Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell'oggetto sopra indicato.*

OGGETTO: L.R. PIEMONTE N. 1/2000 E S.M.I - ART. 8, COMMA 1 TER - ADESIONE DEI COMUNI O UNIONI DI COMUNI SINGOLE O ASSOCIATE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI, NONCHE' UNIONI MONTANE CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI.

A relazione della Presidente, arch. Licia NIGROGNO.

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., ha disciplinato il sistema del trasporto pubblico locale, prevedendo, tra l'altro, al fine di coordinare le politiche di mobilità nell'ambito regionale, la costituzione di un consorzio tra Enti pubblici denominato "Agenzia della mobilità piemontese".

L'articolo 8 della medesima legge regionale 1/2000 e s.m.i. ha previsto – tra l'altro - che il consorzio gestisca tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale degli Enti aderenti e, in particolare, quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli Enti stessi.

In particolare, il comma 1 ter, dello stesso articolo 8, prevede quanto segue:

*“Il consorzio è costituito per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti territoriali in materia di trasporto pubblico locale. Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, l'Agenzia della mobilità piemontese favorisce l'adesione dei comuni o unioni di comuni singole o associate aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della presente legge nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (legge sulla montagna)”* (ora legge regionale 05 aprile 2019, n. 14).

L'art. 9, comma 5, della citata legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. prevede, tra l'altro, che le Province (ora Agenzia della mobilità piemontese) stipulino Accordi di Programma di validità triennale con i Comuni e le Comunità Montane (ora Unioni Montane) per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi, di cui ai punti precedenti, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree "a domanda debole".

L'articolo 10, comma 4 bis, della stessa legge regionale 1/2000 e s.m.i. stabilisce che gli Enti soggetti di delega stipulano con l'Agenzia della mobilità piemontese apposite Convenzioni per il trasferimento della titolarità dei contratti di servizio in essere.

A seguito delle modifiche, di cui all'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, la medesima Regione, con D.G.R. 14 settembre 2015, n. 32-2101, ha approvato lo Statuto e la convenzione costitutiva dell'Agenzia della mobilità piemontese, di cui alla deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 05 del 23 luglio 2015, quale consorzio obbligatorio costituito dagli Enti soggetti di delega, assumendo, la stessa Agenzia, il ruolo di Ente di Governo di ciascuno dei quattro bacini ottimali.

Il vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese prevede, all'articolo 1, comma 5, quanto segue:

... omissis...

*Al fine di ampliare la partecipazione degli enti locali alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, qualora ne facciano richiesta, con deliberazione del Consiglio di amministrazione sono ammessi a far parte del Consorzio i comuni indicati nell'allegato 4, aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti non già soggetti di delega ai sensi della l.r. 1/2000.*

*Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvata l'adesione delle unioni di comuni*

*aventi popolazione superiore ai 15.000 abitanti.*

*...omissis...*

Il medesimo Statuto prevede, all'articolo 3 - Scopi del consorzio - comma 2, che il Consorzio assume tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico locale, conformemente alla programmazione regionale e con le risorse messe a disposizione dalla Regione, degli Enti aderenti in ambito regionale con particolare riguardo, tra l'altro:

- al coordinamento del sistema della mobilità nei bacini e negli ambiti territoriali omogenei e del piano dei trasporti, oltre alla verifica di coerenza e di attuazione dei piani urbani della mobilità redatti dagli Enti aderenti;
- alla programmazione unitaria ed integrata, in coerenza con la programmazione regionale ed in particolare con il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale;
- alla predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, in proprio e su delega delle province, in conformità con quanto previsto in materia di clausole sociali; la gestione dei relativi contratti di servizio, la vigilanza e i poteri sanzionatori.

La Regione Piemonte, con D.G.R. 12 luglio 2012, n. 17-4134, ha suddiviso il territorio regionale in quattro bacini ottimali, costituenti gli ambiti territoriali entro i quali deve essere organizzato lo svolgimento del trasporto pubblico locale, al fine di massimizzare l'efficienza del servizio e conseguire economie di scala, di cui si riportano, di seguito, gli ambiti territoriali degli Enti che ne fanno parte:

1. bacino della provincia di Torino;
2. bacino della provincia di Cuneo;
3. bacino del nord-est, comprendente i territori delle province di Biella, Vercelli, Novara e VCO;
4. bacino del sud-est, comprendente i territori delle province di Asti e Alessandria.

La legge regionale 05 aprile 2019, n. 14 – “Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” – stabilisce, quanto segue:

- l'art. 4. (Funzioni delle unioni montane) – comma 2 – lett. b) recita:

*lett. b) organizzano e amministrano, in coordinamento con l'Agenzia della mobilità piemontese, nelle aree a domanda debole i servizi di trasporto pubblico ... (omissis) ...*

- l'art. 25. (Trasporti) – comma 1 - recita:

*1. per i comuni montani con meno di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico è mancante oppure non adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le unioni montane provvedono, in accordo con l'Agenzia della mobilità piemontese, ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea già istituiti.*

*... omissis ...*

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, acquisita la titolarità dei contratti di servizio afferenti i quattro bacini ottimali, sopra indicati, mediante la stipula di apposite Convenzioni, di cui all'art. 10 della L.R. 1/2000 e s.m.i., ha provveduto all'approvazione e successiva sottoscrizione, di specifici Accordi di Programma di validità triennale con i Comuni e le Unioni Montane per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree a domanda debole, elencati e dettagliati nell'allegata **TABELLA 01**), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così suddivisi:

1.

**acino della provincia di Torino; (N. 08 ADP)**

- a) comuni di BARDONECCHIA, CHIVASSO, GIAVENO e SESTRIERE, per un totale complessivo di 31.245 abitanti e 239.598,50 vetture\*Km contribuiti/anno;
- b) Unione Montana dei COMUNI delle VALLI CHISONE E GERMANASCA, Unione Montana VALLE SUSA, Unione Montana del PINEROLESE, Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE, per un totale complessivo di 154.726 abitanti e 208.575,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

2.

**acino della provincia di Cuneo; (N. 10 ADP)**

- a) comuni di MANGO, BROSSASCO, VILLANOVA MONDOVI' per un totale complessivo di 8.212 abitanti e 33.228,00 vetture\*Km contribuiti/anno;
- b) Unione Montana VALLE MAIRA, Unione Montana VALLE GRANA, Unione Montana dei COMUNI del MONVISO, Unione Montana ALTA VALLE TANARO, Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA, Unione Montana delle VALLI MONREGALESI e Unione Montana ALTA LANGA, per un totale complessivo di 83.557 abitanti e 202.466,90 vetture\*Km contribuiti/anno;

3.

**acino del nord-est, province di Biella, Vercelli, Novara e VCO; (N. 20 ADP)**

- a) comuni di DRUOGNO, CRODO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, MONTESCHENO, STRESA, BRISSAGO, TRAREGO VIGGIONA, VERBANIA, BEE, PREMENO, GHIFFA, OGGEBBIO, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, GRAVELLONA TOCE, CASALE CORTE CERRO, OMEGNA, CANTONE TICINO, VARALLO e RONSECCO, per un totale complessivo di 76.037 abitanti e 340.589,00 vetture\*Km contribuiti/anno;
- b) Unione Montana ALTA OSSOLA, Unione Montana della VALLE STRONA e delle QUARNE, Unione Montana VALGRANDE e del LAGO DI MERGOZZO, Unione del LAGO MAGGIORE e Unione Montana dei COMUNI della VALSESIA, per un totale complessivo di 40.316 abitanti e 340.778,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

4.

**acino del sud-est, province di Asti e Alessandria. (N. 13 ADP)**

- a) comuni di PARETO, AGLIANO TERME, ARAMENGO, CALAMANDRANA, CALLIANO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELL'ALFERO, CELLARENGO, COCCONATO, MOMBERCELLI, MONTEGROSSO D'ASTI e MONTIGLIO MONFERRATO, per un totale complessivo di 21.791 abitanti e 104.239,00 vetture\*Km contribuiti/anno;
- b) Unione Montana LANGA ASTIGIANA – VAL BORMIDA, per un totale complessivo di 6.265 abitanti e 28.005,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

Lo stesso Statuto prevede, tra gli organi di governo, (*CAPO 2 – Sezione I: L'assemblea*), le assemblee di bacino (art. 9), a cui è demandata - tra l'altro - la designazione del proprio candidato per l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvedendo anche sulla base di

liste presentate dagli enti consorziati appartenenti al singolo bacino. (art. 9, comma 5.)

Al fine di favorire ulteriormente la partecipazione dei singoli enti appartenenti al bacino, si rende necessario che le assemblee di bacino (organo di governo territoriale) provvedano – con le forme e le modalità ritenute più adeguate ed efficaci – a promuovere e valorizzare la partecipazione attiva degli enti locali del bacino alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, in coerenza all'art. 1, comma 5, del vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese.

Alla luce di quanto sopra,

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELIBERA

- 1) Di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, della ricognizione complessiva degli **Accordi di Programma** di validità triennale, sottoscritti con i Comuni e le Unioni Montane della Regione Piemonte, per l'assegnazione delle risorse da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed in aree a domanda debole, di cui all'art. 9 – comma 5 – della legge regionale 04 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., dettagliati nell'allegata **TABELLA 01**), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, così suddivisi:

### 1.

#### **acino della provincia di Torino; (N. 08 ADP)**

- a) omuni di BARDONECCHIA, CHIVASSO, GIAVENO e SESTRIERE, per un totale complessivo di 31.245 abitanti e 239.598,50 vetture\*Km contribuiti/anno;
- b) nione Montana dei COMUNI delle VALLI CHISONE E GERMANASCA, Unione Montana VALLE SUSA, Unione Montana del PINEROLESE, Unione Montana di COMUNI delle VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE, per un totale complessivo di 154.726 abitanti e 208.575,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

### 2.

#### **acino della provincia di Cuneo; (N. 10 ADP)**

- a) omuni di MANGO, BROSSASCO, VILLANOVA MONDOVI' per un totale complessivo di 8.212 abitanti e 33.228,00 vetture\*Km contribuiti/anno;
- b) nione Montana VALLE MAIRA, Unione Montana VALLE GRANA, Unione Montana dei COMUNI del MONVISO, Unione Montana ALTA VALLE TANARO, Unione Montana delle VALLI MONGIA E CEVETTA – LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA, Unione Montana delle VALLI MONREGALESI e Unione Montana ALTA LANGA, per un totale complessivo di 83.557 abitanti e 202.466,90 vetture\*Km contribuiti/anno;

### 3.

#### **acino del nord-est, province di Biella, Vercelli, Novara e VCO; (N. 20 ADP)**

- a) omuni di DRUOGNO, CRODO, PIEDIMULERA, PIEVE VERGONTE, MONTESCHENO, STRESA, BRISSAGO, TRAREGO VIGGIONA, VERBANIA, BEE, PREMENO, GHIFFA, OGGEBBIO, CANNERO RIVIERA, CANNOBIO, GRAVELLONA TOCE, CASALE CORTE CERRO, OMEGNA, CANTONE TICINO,

VARALLO e RONSECCO, per un totale complessivo di 76.037 abitanti e 340.589,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

b)

nione Montana ALTA OSSOLA, Unione Montana della VALLE STRONA e delle QUARNE, Unione Montana VALGRANDE e del LAGO DI MERGOZZO, Unione del LAGO MAGGIORE e Unione Montana dei COMUNI della VALSESIA, per un totale complessivo di 40.316 abitanti e 340.778,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

4.

**acino del sud-est, province di Asti e Alessandria. (N. 13 ADP)**

a)

omuni di PARETO, AGLIANO TERME, ARAMENGO, CALAMANDRANA, CALLIANO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTELL'ALFERO, CELLARENGO, COCCONATO, MOMBERCELLI, MONTEGROSSO D'ASTI e MONTIGLIO MONFERRATO, per un totale complessivo di 21.791 abitanti e 104.239,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

b)

nione Montana LANGA ASTIGIANA – VAL BORMIDA, per un totale complessivo di 6.265 abitanti e 28.005,00 vetture\*Km contribuiti/anno;

- 2) Di dare mandato alle assemblee di bacino, organi di governo territoriale, di cui all'art. 9 del vigente Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, di provvedere, con le forme e le modalità ritenute più adeguate ed efficaci, a promuovere e valorizzare la partecipazione attiva degli enti locali del bacino alla definizione della programmazione dei servizi di trasporto pubblico, in coerenza all'art. 1, comma 5, del citato Statuto, anche mediante l'adesione all'Agenzia stessa, in attuazione all'art. 8, comma 1 ter, della legge regionale 04 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i.

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.

Segue la votazione con il seguente esito:

N. Favorevoli: 4

N. Contrari : 0

N. Astenuti: 0

X Con il medesimo esito viene altresì approvata l'immediata esecutività

Firmato	Firmato
IL SEGRETARIO Cesare Paonessa	IL PRESIDENTE Licia Nigrognò